



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27788/2022 R.G. proposto da:

Caminiti Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Antonio Croce';

-ricorrente-

contro

Sogert Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune Di
Villa San Giovanni in persona del legale rappresentante pro tempore;

-intimati-

avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Reggio Calabria n.
1350/2022 depositata il 26/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dal
Consigliere Gianmarco Calienno.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria accoglieva l'appello proposto dalla SOGERT spa (SOGERT) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Caminiti srl avverso l'avviso di accertamento TARSU per l'annualità, affermando che siffatto avviso non fosse mai stato regolarmente notificato.

2. In particolare, la CTR, nell'accogliere l'appello, dichiarava la regolarità della notificazione e, nel merito, affermava, nella parte

dispositiva, la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato osservando, in motivazione, che "spetta al contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d. lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'Amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. Sez. 5, n. 21250/2017).".

3. Avverso siffatta pronuncia propone ricorso in cassazione la SILPAC, affidandosi ad un unico motivo di censura.

4. La SOGERT e il Comune di Villa San Giovanni non hanno depositato difese, restando intimati.

5. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo proposto, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 - nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1), n. 4), c.p.c. per motivazione meramente apparente, non avendo la CTR esplicitato la ratio sottesa al decisum, in relazione al merito della causa.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022)

1.3. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua

motivazione si colloca al di sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.

1.4. Invero, l'assunto secondo cui la sentenza è fondata su motivazione apparente in riferimento al merito della causa è smentito dal passaggio motivazionale riportato nella parte in fatto della presente ordinanza che, letto in correlazione all'espressa conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato contenuto nel dispositivo, rende ben percepibile l'iter logico giuridico della decisione della CTR che ha ritenuto non assolto l'onere gravante sul contribuente di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d. lgs. n. 507 del 1993.

1.5. Il che del resto è pienamente conforme all'insegnamento di questa Corte (vedi Cass. n.18751/2024) secondo cui il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le superfici occupate o detenute aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione. Tale onere include la dimostrazione che le superfici in questione siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino esclusivamente rifiuti speciali, il cui smaltimento è effettuato a proprie spese. La prova contraria costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale di pagamento del tributo per l'occupazione o la detenzione di superfici nel territorio comunale.

2. In definitiva il ricorso va rigettato.

3. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, considerato che la SOGERT e il Comune sono rimasti intimati.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a

carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 10/7/2026.

IL PRESIDENTE

ANGELO MATTEO SOCCI